



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.2.2011
COM(2011) 90 definitivo

2008/0142 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE

a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio in prima lettura riguardante la proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

PARERE DELLA COMMISSIONE

a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio in prima lettura riguardante la proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO**

concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

1. INTRODUZIONE

L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento.

2. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2008) 414 definitivo - 2008/0142(COD)]:	2 luglio 2008
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	4 dicembre 2008
Data del parere del Comitato delle regioni:	12 febbraio 2009
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	23 aprile 2009
Data di trasmissione della proposta modificata:	nessuna
Data dell'accordo politico:	8 giugno 2010
Data di adozione della posizione del Consiglio:	13 settembre 2010
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura:	19 gennaio 2011

3. FINALITÀ DELLA PROPOSTA

L'obiettivo globale della direttiva proposta è istituire un quadro chiaro e coerente per il rimborso delle spese sanitarie nell'UE nei casi in cui l'assistenza venga prestata in uno Stato membro diverso dal paese di affiliazione (assistenza sanitaria transfrontaliera). Ciò risulta conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia

che, a prescindere dai diritti a cure programmate in un altro Stato membro a norma dei regolamenti (CE) nn. 883/2004 e 987/2009, garantisce il diritto dei pazienti a beneficiare di cure mediche in un altro Stato membro in forza dell'articolo 56 del TFUE.

Per raggiungere tale obiettivo la proposta si articola in tre settori principali: 1) garanzie che consentano ai pazienti di ricevere un'assistenza sicura e di qualità, 2) norme che chiariscano i diritti al rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e 3) cooperazione dell'UE in tema di assistenza sanitaria per quanto riguarda il riconoscimento delle prescrizioni, le reti di riferimento europee, la valutazione delle tecnologie sanitarie e l'assistenza sanitaria online ("eHealth").

4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura un testo consolidato che contiene una serie di emendamenti al testo della posizione del Consiglio in prima lettura. Il testo costituisce l'esito dei negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La maggior parte degli emendamenti è in linea con la proposta iniziale della Commissione e risulta quindi accettabile in considerazione di un compromesso generale.

La Commissione accetta tutti gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo.